

COMUNICATO STAMPA**Roma, 18 febbraio 2020**

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha pubblicato, nell'apposita sezione del sito ufficiale dedicato al Fondo di solidarietà, le Istruzioni operative per la presentazione da parte degli aventi diritto delle istanze di integrazione degli indennizzi forfettari a suo tempo erogati in favore degli investitori in obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione.

Nelle Istruzioni è stato fissato in 180 giorni dalla pubblicazione sul sito del FITD, avvenuta in data 28 giugno 2019, il termine per la presentazione delle istanze di integrazione. Nonostante tale termine sia ampiamente scaduto, il Fondo Interbancario, per venire incontro alle istanze da più parti formulate, ha continuato ad accettare richieste pervenute oltre detto termine.

Si comunica ora che, per esigenze di natura organizzativa e al fine di rendere più fluido il processo di liquidazione delle integrazioni, non saranno più accettate, a decorrere dal **28 febbraio 2020**, istanze che dovessero pervenire attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta ferma la possibilità di inoltrare le istanze attraverso il canale web, secondo le modalità indicate nelle citate Istruzioni, sino al termine massimo del **15 marzo 2020**, oltre il quale l'accesso non sarà consentito.

